

## Posta Elettronica Certificata (PEC)

Come è noto la legge n. 2 del 28/01/09 prevedeva che entro il 29/11/09 tutti i professionisti iscritti agli Ordini si dovessero dotare di una casella di posta elettronica certificata dando comunicazione dell'indirizzo all'Ordine di appartenenza. Il decreto in oggetto all'art. 16, stabilisce infatti che **"...i professionisti iscritti in albi ed elenchi costituiti con leggi di Stato devono comunicare ai propri ordini il proprio indirizzo PEC entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto"**.

Si ritiene utile fornire alcune precisazioni:

- il termine del 29/11/09 è ordinatorio e non perentorio: questo significa che è opportuno attivare le procedure previste dalla legge, ma che la PEC non deve necessariamente essere operativa entro il 29/11 ma può esserlo anche successivamente;
- non sono previste al momento sanzioni per i ritardatari.

Per meglio chiarire si precisa che **la Posta Elettronica Certificata (PEC)** è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Al fine di fornire un servizio ai propri iscritti l'Ordine Nazionale si è attivato su delega degli Ordini Regionali per provvedere all'espletamento della procedura necessaria per offrire a tutti gli iscritti una casella PEC. Nei giorni scorsi il Nazionale ha raggiunto l'accordo definitivo per la fornitura delle caselle di PEC con un contratto con Poste Italiane e **l'Ordine Regionale della Lombardia ha deliberato di sostenere i costi relativi alla fase di acquisizione della PEC per tutti i suoi iscritti**. Tutti gli iscritti all'Ordine della Lombardia potranno usufruire di una casella di posta elettronica gratuita per il primo anno. Nel corso del mese di gennaio verranno inserite sul sito dell'Ordine le informazioni utili all'apertura di una casella di Posta Elettronica Certificata. E' facoltà degli iscritti provvedere autonomamente all'acquisto ed alla attivazione della casella di posta certificata. In questo caso gli iscritti dovranno comunicare subito all'Ordine il proprio indirizzo di posta PEC.

Per maggiori dettagli si rinvia al sito del CNIPA **Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione**:

<http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/>

## La normativa

**Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"** (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14)

**Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (stralcio)**

**7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.****

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6, nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009** - Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. (Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2009, n. 119).

**DPR 11 febbraio 2005, n. 68** (G.U. 28 aprile 2005, n. 97): disciplina le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini.